Regolamento

per il Corso Pedagogico annesso al Liceo cantonale di Lugano.

(18 ottobre 1912).

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO,

Visto l'art. 68 della legge sull'insegnamento professionale (3 luglio 1912),

Decreta:

Art. 1.

Presso il Liceo cantonale di Lugano, dove si impartiscono tutti gli insegnamenti indicati all'art. 3, è istituito un Corso Pedagogico di perfezionamento per i licenziati delle Scuole Normali al fine di prepararli agli uffici di insegnanti nelle scuole tecniche o ginnasiali ed ai concorsi per la carica di Ispettore scolastico di Circondario.

Art. 2.

Il corso dura tre anni e comprende due sezioni:

a) la sezione letteraria, per la preparazione all'insegnamento della lingua italiana, della storia e civica e della geografia;

b) la sezione scientifica per la preparazione all'insegnamento dell'aritmetica, della geometria e delle scienze naturali.

§. Coloro che fossero forniti della licenza liceale, potranno compiere il corso di perfezionamento in un anno, ed essere eso-

nerati da quegli esami speciali che il Consiglio dei Professori determinerà caso per caso.

Art. 3.

Il corso letterario comprende i seguenti insegnamenti: lettere italiane, lingua francese, filologia latina, storia e civica, storia dell'arte, geografia, cosmografia, scienze naturali, filosofia, pedagogia e storia della pedagogia.

Il corso scientifico comprende i seguenti insegnamenti: lettere italiane, lingua francese, matematiche, scienze naturali, fisica, chimica, disegno, filosofia, pedagogia e storia della pedagogia, geografia e cosmografia.

Art. 4.

Gli allievi devono nello stesso tempo eseguire, sotto l'assistenza e la guida dei professori, lavori di ricerca bibliografica, di esame e critica di libri di testo e di programmi, preparazione di materiale scientifico di insegnamento, ecc., ed assistere a lezioni pratiche nel Ginnasio od in altra scuola secondaria di Lugano.

Art. 5.

Non vi sono tasse di ammissione.

Le borse di studio, assegnate dal Consiglio di Stato, potranno essere sospese per quegli allievi che, a giudizio del Consiglio dei Professori, non dimostrino sufficiente diligenza o non seguano con profitto gli studi.

Per i sussidiati che abbandonano gli studi viene applicato l'art. 58 della legge 3 luglio 1912 sull'insegnamento professionale.

Art. 6.

Gli esami su ciascuna materia si fanno alla fine di ogni anno contemporaneamente a quelli del Liceo cantonale.

Non è ammesso il passaggio alle classi superiori senza la promozione dalle classi inferiori.

Art. 7.

Coloro che avranno superato tutte le prove speciali saranno ammessi ad un esame di diploma il quale consisterà:

1) in una dissertazione sopra un tema di pedagogia o di didattica scelto dal candidato con consenso del professore della materia;

2) nella discussione orale sul tema di cui al n. 1;

3) in una lezione pratica, di almeno mezz'ora, su di un tema assegnato dal Consiglio dei Professori al candidato 24 ore innanzi.

Art. 8.

Il diploma serve come titolo di abilitazione all'insegnamento nelle Scuole tecniche o ginnasiali e nella Scuola di amministrazione annessa alla Scuola Cantonale di Commercio e conferisce a chi lo possiede il titolo di Professore.

Uditori, Privatisti.

Art. 9.

I licenziati dalla Scuola Normale possono essere ammessi in qualità di uditori alle lezioni del Liceo cantonale pagando la tassa di iscrizione.

Art. 10.

I licenziati dalla Scuola Normale possono, alla fine di ogni anno, presentarsi come privatisti agli esami del Corso Pedagogico pagando la tassa di esame.

Non sono ammessi agli esami di una classe i candidati che non hanno superato gli esami nella classe immediatamente inferiore.

I privatisti potranno avere il diploma solo dopo un anno di esercizio in una scuola pubblica secondaria inferiore.

Bellinzona, 18 ottobre 1912.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Per il Presidente:

Avv. A. BORELLA.

Il Consigliere Vice-Segretario di Stato:

C. Maggini.